TESTO UNICO IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 10

Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresi', al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-il-sequestro-il-pignoramento-e-la-cessione-degli-stipendi-1950/art-10-personale-dipendente-da-istituti-di-istruzione-costituiti-in-enti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it